



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 523/2020

Roma, 29 aprile 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Avv. Giuseppe Conte

al Dipartimento per gli Affari regionali  
e le Autonomie

al Dipartimento della Protezione civile

e p.c. al Ministro della Difesa  
On.le Lorenzo Guerini

al Ministro della Economia e Finanze  
On.le Roberto Gualtieri

al Ministro delle Infrastrutture e trasporti  
On.le Paola De Micheli

al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali  
On.le Nunzia Catalfo

al Ministro della Salute  
On.le Roberto Speranza

al Ministro dello Sviluppo economico  
On.le Stefano Patuanelli

Oggetto: **emergenza Covid-19 - [DPCM 26 aprile 2020](#) - contributo dei Dipartimenti di prevenzione.**

Illustrissimo Presidente,

leggiamo che nel provvedimento da Lei firmato per la cosiddetta “Fase 2” sono inserite numerose attività di prevenzione e disposizioni atte a limitare la diffusione del contagio fra la popolazione, corredate da istruzioni e consigli su come utilizzare al meglio i dispositivi medici e di protezione (mascherine, facciali filtranti, guanti, indumenti, ecc.), i prodotti igienizzanti, gli spazi funzionali necessari e destinati alle diverse attività; ciò sia per quanto concerne i comportamenti della popolazione che per i lavoratori impegnati all’interno delle aziende.

Tuttavia, prendiamo atto che, all’articolo 9, *Esecuzione e monitoraggio delle misure*, vengono indicate quali corpi dei quali si avvale il Prefetto le sole “*forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro*”.

In tale elenco di professioni ed enti a cui è demandata la competenza non è previsto il ricorso alle figure professionali del Servizio sanitario nazionale impiegate per la “*prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di*

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma  
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: [www.tsrm.org](http://www.tsrm.org)

Posta elettronica: [federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org) PEC: [federazione@pec.tsrm.org](mailto:federazione@pec.tsrm.org)



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

lavoro”, così come sancite dalla legge 833/78 e s.m.i. (DLgs 502/92, 517/93 e 229/99) e attive all’interno dei Dipartimenti di prevenzione, strutture preposte alla promozione della salute, della prevenzione delle malattie, del miglioramento della qualità della vita e del benessere animale e della sicurezza alimentare.

All’interno di queste strutture sono presenti i servizi di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e servizi di antinfortunistica, nei quali l’ossatura della vigilanza e del controllo è rappresentata dai Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, professione sanitaria normata dal DM 58/97 che, all’art. 1, recita: “...omississ... è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in maniera d’igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”; oltre ad altre professionalità di indubbio valore quali Medici, Assistenti sanitari, etc...

Si sottolinea che ai sensi dell’art. 13 del DLgs 81/2008 e s.m.i., la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Nel contesto di tale emergenza i suddetti uffici lavorano alacremente per la prevenzione degli infortuni -all’interno dei quali l’INAIL ha inserito la contrazione della malattia da Covid-19- e delle malattie professionali e rispondono alle richieste delle Procure per gli atti urgenti in quanto i Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Gli stessi soggetti, inoltre, agiscono nei Servizi delle Aziende sanitarie locali per la corretta applicazione proprio delle procedure e dei protocolli operativi riportati in calce al DPCM in oggetto.

Nel provvedimento si parla di spazi per attività pubbliche e ricreative, spazi per eventi culturali, attività commerciali, attività artigianali, attività industriali; tutti contesti dove i Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro hanno da sempre svolto e svolgono attività ispettiva e nei quali il loro contributo di esperienza è di primaria importanza.

A ciò si aggiunge quanto i Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, attraverso i liberi professionisti ed i dipendenti di aziende private impegnati nei rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, stanno facendo per garantire negli ambienti di lavoro il rispetto delle regole e dei principi funzionali alla sicurezza ed alla prevenzione del contagio.

Vorremmo, pertanto, conoscere i motivi per i quali nell’art. 9 del DPCM 26 aprile 2020 non si sia fatto riferimento alla collaborazione coi Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, così come, invece, è stato previsto nella [circolare del Ministero degli Interni del 14 aprile 2020 a seguito del DPCM del 10 aprile 2020](#).

Distinti saluti.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux